

ATTO DI RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI A VALERE SU FONDI PNRR E PNC E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE

Adottato con determina n. 01/2023 di data 26 gennaio 2023 della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti

INDICE

1. PREMESSE
2. NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
3. MISURE PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA PARITÀ DI GENERE
4. MISURE VOLTE A GARANTIRE LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI CONFLITTO DI INTERESSI
5. MISURE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH
6. INDICAZIONI OPERATIVE

1. PREMESSE

La disciplina vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata recentemente interessata da interventi normativi volti principalmente a semplificare e accelerare le procedure a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea. Sempre nell'ambito della realizzazione dei progetti PNRR e PNC sono state inoltre recepite dall'ordinamento giuridico italiano misure europee tese a favorire e a promuovere l'occupazione giovanile e la parità di genere, a rispettare i criteri ambientali e a garantire la prevenzione delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

Considerato il complesso quadro normativo di riferimento, il presente documento ha lo scopo di riepilogare le misure normative e di definire poi indicazioni operative per la gestione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea.

2. NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, introduce numerose misure di semplificazione in materia di contratti pubblici. Di seguito quelle di maggior rilievo per la gestione degli appalti della Fondazione Bruno Kessler:

- ✓ **Accelerazione sui tempi della stipulazione del contratto** con previsione di potere sostitutivo nei casi di inerzia del RUP, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea (art. 50, c. 2) e disapplicazione dell'art. 32, c. 12 del Codice dei contratti pubblici che prevede la condizione sospensiva nei contratti in attesa dei controlli e delle verifiche cui sono tenute le stazioni appaltanti (Art. 50, c. 3);

- ✓ **Previsione nel bando di gara del premio di accelerazione** qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato (Art. 50, c. 4);
- ✓ **Incremento del valore delle penali dovute per ritardato adempimento** e del limite massimo elevato al 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale (Art. 50, c.4);
- ✓ **Anticipazione:** è possibile innalzare il valore dell'anticipazione sul contratto dal 20% al 30%. L'anticipazione, in termini di "cassa", è applicabile ad ogni tipologia contrattuale - lavori, servizi e forniture – di importo sia superiore che inferiore alle soglie UE. Inoltre, l'anticipazione è consentita anche nel caso sia stata autorizzata la "consegna in via d'urgenza" dell'esecuzione del contratto. L'anticipazione è calcolata sul valore del contratto e corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La richiesta dell'appaltatore deve essere corredata da garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. (Art. 48, c. 1);
- ✓ **Responsabile Unico del Procedimento:** il RUP nominato per ogni procedura *"con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera"*. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione. È introdotta la previsione per cui il RUP non si limita a "sottoscrivere" il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata. Tale approvazione deve intervenire per ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. (Art. 48, c. 2)
- ✓ **Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando** *"nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, il rispetto dei termini procedurali, anche ridotti, previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea"*. Elemento innovativo rispetto alla previsione del Codice è la precisazione che rende ammissibile la procedura negoziata senza bando anche laddove l'estrema urgenza sia incompatibile non solo con i termini "ordinari" delle procedure aperte e ristrette, ma anche con i termini "abbreviati" delle procedure ordinarie (Art.48, c. 3);
- ✓ **Semplificazioni per gli acquisti di beni e servizi informatici** strumentali alla realizzazione del PNRR (Art. 53, c. 1, 3, 4)
 - a. Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in luogo delle procedure ordinarie per acquisti di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026 anche ove ricorra il caso che la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili non consenta il ricorso ad altra procedura di affidamento.
 - b. Nelle procedure ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR, il ruolo di AgID, quale organismo che rilascia pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, viene svolto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
 - c. I pareri suddetti possono contenere prescrizioni obbligatorie e vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici relative alle modalità organizzative e alle tempistiche di svolgimento delle procedure di affidamento, necessarie al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei progetti PNRR.
- ✓ **Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici** fino a 139.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori: la norma è prorogata al 30 giugno 2023 e, trattandosi di norma di carattere emergenziale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria avente la finalità di semplificare e accelerare le procedure nell'ottica di

rilanciare gli investimenti, deve essere obbligatoriamente applicata. Laddove il RUP intenda attivare una procedura ordinaria (procedura aperta o negoziata) in luogo dell'affidamento diretto semplicemente preceduto da indagine informale (anche con avviso pubblico), poiché genera un aggravio del procedimento amministrativo, deve adeguatamente motivare la propria scelta. L'intensità della motivazione sarà proporzionale alla misura in cui ci si allontana dallo schema semplificato.

3. MISURE PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA PARITÀ DI GENERE

Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 47 D.L. 77/2021)

Le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino ai trentasei anni, e donne. Le modalità e i criteri applicativi di tali misure sono definiti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante “*Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare*”.

La norma incide sia sui contenuti dei documenti di gara che sulla documentazione di partecipazione del concorrente.

Tra le indicazioni contenute nelle Linee guida, alcune sono direttamente applicabili, senza cioè che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste:

- a. la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006);
- b. la consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
- c. la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per altre misure, invece, è necessario un intervento attuativo da parte delle stazioni appaltanti che devono rendere i principi delineati dalla norma quali clausole da inserire all'interno dei bandi di gara. Tra queste, si segnalano le regole che prevedono clausole contrattuali e misure premiali:

- a. l'aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999, al momento della presentazione del progetto;
- b. riservare il 30% delle assunzioni alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

Per quanto riguarda le misure premiali, le Linee guida introducono la possibilità di assegnare un punteggio più alto in graduatoria ad un candidato che:

- a. non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- b. usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
- c. si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni;
- d. abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell'ultimo triennio;
- e. abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 68/1999;
- f. presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto.

Le Linee guida, inoltre, stabiliscono il peso che le premialità possono avere, a seconda dei criteri di valutazione usati e per la cui consultazione si rimanda al testo del DPCM.

Le Linee guida, infine, contengono anche delle specifiche deroghe alle clausole contrattuali. In particolare, queste possono essere evitate solo nei casi in cui alcuni elementi del progetto ne rendano l'inserimento *"impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Il citato art. 47, al comma 7, ha previsto due tipi di deroghe ai requisiti di partecipazione:

- a. i committenti possono non inserire le clausole di premialità e l'obbligo di assunzione di giovani e donne nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti;
- b. i committenti possono riservare una quota inferiore del 30 per cento alle assunzioni di giovani e donne.

Queste deroghe sono facoltative, pertanto le stazioni appaltanti possono in ogni caso decidere di non avvalersene, *"anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione"*, purché forniscano adeguata e specifica motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l'applicazione dei criteri o lo renda contrario ai principi generali.

Infine, le Linee guida indicano le penali nei confronti dei soggetti che attuano le seguenti violazioni:

- a. la mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- b. la mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità;
- c. il non aver rispettato la quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne;
- d. altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Non presentare il report sulla condizione del personale e non rispettare la normativa sui lavoratori disabili comporta l'esclusione dalle procedure di gara.

La mancata consegna della relazione di genere, invece, fa scattare l'interdizione di 12 mesi *"da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC"*.

Per quanto riguarda le altre penalità, le Linee guida ricordano che si può fare riferimento all'art. 50 del DL n. 77/2021.

Il MIMS ha precisato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le *"assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"*. Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

4. MISURE VOLTE A GARANTIRE LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI CONFLITTO DI INTERESSI

In base all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) ed a quanto previsto dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del dispositivo, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione affinché l'utilizzo dei fondi in relazione alle Misure sostenute dal dispositivo stesso sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e, in particolare, sia garantita la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del "doppio finanziamento".

Le Linee guida adottate dal MEF con Circolare 30/2022 stabiliscono a tal fine che deve essere garantita la trasparenza dei dati relativi al/i titolare/i effettivo/i *ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio* richiamato dal citato art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

Per assicurare il rispetto della normativa in esame è necessario prevedere esplicitamente nell'Avviso/Bando/Disciplinare di gara l'obbligo a carico dei concorrenti di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sia da parte del concorrente che del titolare effettivo.

Sempre per le finalità previste dall'art. 22 del Regolamento UE 241/2021, ai fini dell'affidamento dell'incarico al personale coinvolto nella procedura di gara, le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità devono essere rese da tutti coloro che operano nelle distinte fasi e siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Si tratta ad esempio di: RUP, membri delle commissioni di valutazione, direttori, amministratori e legali rappresentanti che intervengono nella procedura, progettisti esterni e collaudatori (PNA 2022 e Linee guida ANAC n. 15/2019).

Ad ogni buon fine, il personale dipendente e collaboratore di FBK, ai sensi dell'art 7 del Codice di Comportamento, è tenuto *"ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del/la coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei/lle superiori gerarchici/che"*.

5. MISURE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo)¹. In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

- iii. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Gli atti di gara (bando e relativi documenti tecnici e amministrativi) devono quindi indicare gli elementi e le prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore atti a garantire il rispetto del principio DNSH (2021/C58/01) facendo a tal proposito riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32.

Con riferimento alle attività escluse, sarà fondamentale che negli atti di gara sia chiarito che le attività ivi previste non devono rientrare nelle categorie del seguente elenco:

- a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (*ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)*);
- b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (*se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione*);
- c. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (*l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto*) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (*l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto*);
- d. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

6. INDICAZIONI OPERATIVE

In attuazione della vigente normativa avente carattere transitorio e speciale, e nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del codice dei contratti pubblici già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, si definiscono di seguito le indicazioni operative per la gestione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea.

Restano in vigore e devono intendersi integrate dalle presenti "indicazioni operative" le Linee guida per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori e per il conferimento di incarichi esterni adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/21 di data 23 settembre 2021.

- A. Previsione nei disciplinari/lettere invito che il contratto sarà stipulato nel termine di 60 giorni dalla aggiudicazione e non è sottoposto alla condizione sospensiva delle verifiche di legge;
- B. Previsione nei capitolati amministrativi/bozze contratto di penali giornaliere da ritardo tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non possono comunque superare il 20% dell'importo contrattuale.
- C. Previsione nei disciplinari/lettere invito che qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato è riconosciuto, a seguito di collaudo positivo/verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali (mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili);
- D. In relazione alla novellata disposizione sulla nomina e funzioni del RUP, per cui "*con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera*", considerato che la Fondazione ha adottato un modello delle competenze del/della responsabile del procedimento distinto nelle fasi di i) programmazione e progettazione, ii) affidamento e iii) esecuzione del contratto che, rispettivamente, coincidono con il/la Direttore/trice del Centro/Responsabile del Servizio cui afferisce: i) il/la richiedente, ii) l'operatore/trice che esegue la procedura di acquisto e iii) l'addetto/a alla gestione della fase esecutiva, si stabilisce quanto segue:
 - ✓ Il/la Responsabile del procedimento per la fase di programmazione e progettazione, che per disposizione regolamentare coincide il/la Direttore/trice del Centro o Responsabile del Servizio cui afferisce l'acquisto, valida e approva con determinazione adeguatamente motivata la progettazione della procedura di acquisizione;
 - ✓ Nella determinazione a contrarre, adottata prima dell'avvio di ogni procedura dal/dalla Presidente su delega del Consiglio di Amministrazione, Segretario/a Generale, Direttori/trici di Centro o Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive competenze, sono nominati/e il/la Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione che, rispettivamente, validano e approvano con determinazione adeguatamente motivata la fase di affidamento e la fase di esecuzione.
- E. Con riferimento alle misure volte a favorire e promuovere l'occupazione giovanile e la parità di genere:
 1. Nei disciplinari/lettere di invito sono aggiunte le seguenti previsioni:

- ✓ Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- ✓ Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare na quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021].
- ✓ Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

2. Tra le dichiarazioni integrative allegate all'offerta è aggiunta specifica dichiarazione del seguente tenore:

“il concorrente, consapevole che il mancato rispetto della quota di assunzioni di giovani e donne nella percentuale del 30%, come calcolata in base alle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 7/12/2021, comporterà l'applicazione di una penale quantificata tra il 1% ed il 4% del valore dell'appalto, a seconda della gravità dell'inadempimento, dichiara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione del contratto, ove per l'esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, assume/assumono l'obbligo di assicurare una quota pari:

- almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile;
- almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile”.

F. In applicazione delle misure volte a garantire la normativa in materia di anticorruzione e conflitto di interessi:

1. Nelle dichiarazioni integrative allegate all'offerta sono aggiunti i seguenti paragrafi:

- ✓ Il concorrente dichiara che la partecipazione alla procedura non determina alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n° 50/2016 nonché della vigente normativa in materia, tale da ledere l'imparzialità e l'immagine nell'agire della Fondazione e si impegna a comunicare la sussistenza di potenziali conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono e interverranno nella procedura di gara e a fornire gli elementi utili a consentire la valutazione della Fondazione;
- ✓ Il concorrente dichiara alternativamente di avere/non avere conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad

ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Fondazione Bruno Kessler da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione medesima;

- ✓ Il concorrente dichiara di accettare il patto di integrità della Fondazione Bruno Kessler, parte della documentazione di gara. La mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- ✓ Il concorrente comunica i dati del/i Titolare/i effettivo/i del concorrente - ai sensi dell'art. 22 del Reg,EU 241/2021 e dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita.

2. All'atto dell'affidamento dell'incarico i Responsabili di procedimento per ogni fase, i componenti delle commissioni giudicatrici e i collaudatori rilasciano dichiarazione:

- ✓ di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n° 39/2013;
- ✓ di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 42 del D. Lgs. n° 50/2016, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-*bis*, del D. Lgs. n° 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione.

3. Per dare attuazione all'art. 7¹ del Codice di Comportamento, nella Richiesta di Acquisto on-line, il Richiedente² dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale conflitto di interessi in relazione all'attività cui si riferisce la richiesta inoltrata.

G. Con riferimento alle misure per il rispetto del principio DNSH nei disciplinari/lettere di invito è richiesto ai concorrenti il rispetto del principio DNSH (2021/C58/01).

Sono quindi per ogni procedura predisposte specifiche dichiarazioni da allegare all'offerta in cui i concorrenti dichiarano di rispettare la normativa applicabile secondo le "schede prodotto" certificazioni in uso, facendo a tal proposito riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32

H. Le procedure di affidamento diretto, entro la soglia di 139.000 euro per beni e servizi e di 150.000 euro per lavori, sono gestite nelle modalità definite all'art. 7 delle *Linee guida per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori e per il conferimento di incarichi esterni*, che qui per comodità di lettura si riporta:

Art. 7 – Modalità di scelta del contraente per importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto

1. Entro la soglia dell'affidamento diretto la stipulazione dei contratti deve avvenire nelle seguenti modalità:

¹ Art. 7 comma 1.: Il/La dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del/la coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei/le superiori gerarchici/che.

² Soggetto che in base all'organizzazione interna della Fondazione ha il potere di richiedere un acquisto, un approvvigionamento o il conferimento di un incarico.

A. Per l'affidamento diretto di lavori, l'Impresa deve essere individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito da APAC e la trattativa deve essere formalizzata sul portale Mercurio a prescindere dall'importo dell'affidamento.

L'affidamento è di norma preceduto da indagine di mercato mediante richiesta di almeno 2 preventivi.

L'affidamento diretto senza previa consultazione di più Imprese deve essere specificamente motivato (es: modico valore dell'affidamento, urgenza, unicità o professionalità del fornitore, comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti su commesse identiche o analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni) dal/dalla Richiedente nel modulo on-line della Richiesta di Acquisto.

La consultazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico "Mercurio" deve sempre avvenire tenendo conto dei criteri di rotazione stabiliti dal art. 54 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993).

B. L'affidamento diretto per beni e servizi è di norma preceduto da indagine di mercato mediante richiesta di almeno 2 preventivi o se opportuno, anche in considerazione dell'importo dell'affidamento, mediante avviso pubblico.

L'affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici deve essere specificamente motivato (es: modico valore dell'affidamento, urgenza, unicità o professionalità del fornitore, comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti su commesse identiche o analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni) dal/dalla Richiedente nel modulo on-line della Richiesta di Acquisto.

Per importi superiori a Euro 5.000, la trattativa deve essere effettuata con utilizzo del mercato elettronico nel bando di abilitazione della corrispondente categoria merceologica.

Qualora il fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il mercato elettronico, la Fondazione utilizza strumenti atti a garantire la trasparenza e la tracciabilità.

Al medesimo operatore economico è possibile affidare nel corso dell'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) più contratti aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione fino al raggiungimento della soglia massima di 47.000 euro (cfr. Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 allegate sub 1), fatto naturalmente salvo il rispetto del divieto di artificioso frazionamento.

C. Ad esclusione degli incarichi tecnici e di progettazione – disciplinati dalla L.P. 26/1993 e dalle Linee Guida richiamate al punto precedente -, l'affidamento degli incarichi professionali per importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto è disposto nel rispetto dei principi generali in materia di appalti pubblici di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, parità di trattamento.

Per dare concretezza a tali principi la Fondazione affida gli incarichi professionali (legali, notarili e altri incarichi per il supporto amministrativo) previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato che descrive in maniera sintetica l'oggetto dell'incarico, l'importo massimo spendibile e stabilisce i requisiti tecnico-professionali richiesti, ovvero mediante scelta del/della professionista dall'elenco fornitori appositamente costituito. La selezione dei/delle professionisti/e sarà effettuata sulla base del curriculum vitae, dell'esperienza nel settore oggetto di indagine con organismi pubblici e privati di ricerca e le specifiche esigenze espresse di volta in volta e dell'elemento prezzo.

È possibile prescindere dalla pubblicazione di avviso di indagine di mercato per motivate ragioni di urgenza o di specifica professionalità e per la stipulazione di contratti di modico valore.

L'affidamento diretto senza previa consultazione di più professionisti deve essere specificamente motivato dal/dalla Richiedente.

L'affidamento deve comunque essere congruamente motivato in ordine a oggettive carenze di organico ovvero con riferimento a specifiche previsioni normative che ne determinano la necessità.

2. Nel caso in cui siano richiesti più preventivi, l'affidamento sia per lavori, che per l'acquisto di beni e per lo svolgimento di servizi o incarichi professionali avviene mediante negoziazione svolta sulla base di elementi negoziali afferenti le dimostrate capacità tecnico-professionali (pregresse esperienze, C.V., profilo aziendale), la proposta tecnica e l'elemento prezzo. La modalità di valutazione dei preventivi è esplicitata nella richiesta di preventivo/avviso pubblico.

3. La richiesta di preventivo/avviso pubblico contiene:

- ✓ una sufficiente descrizione del bene o della prestazione da acquisire;*
- ✓ i termini di consegna del bene o della prestazione da acquisire;*
- ✓ l'importo massimo spendibile;*
- ✓ le modalità e i termini di pagamento;*
- ✓ il termine di invio del preventivo ed il mezzo di trasmissione;*
- ✓ la precisazione che la richiesta del preventivo avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per la Fondazione di affidare il contratto;*
- ✓ le modalità di valutazione dei preventivi;*
- ✓ la richiesta di possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di eventuali requisiti speciali;*
- ✓ l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e Codice Privacy adottati dalla Fondazione, con avvertenza che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del contratto.*

- I. Il modello "semplificato" dell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, fornito agli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto, è integrato con le dichiarazioni riportate alle precedenti lettere F. e G.. Le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati vengono svolte nei confronti dell'affidatario.